Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/gas 202/11

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, ed in particolare la parte II recante Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 2013 (RTTG) e la parte III recante Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo 2010 2013 (RMTG);

- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2010, AGI 18/10 (di seguito: deliberazione AGI 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed in particolare la parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG) e disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 31/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 31/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, AGI 11/11 (di seguito: deliberazione AGI 11/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/gas 178/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 178/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/com 201/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/11);
- la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. in data 20 dicembre 2011, prot. Autorità n. 33811 del 27 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione SRG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez IV, 25 novembre 2010, n. 7359/2010 e n. 7360/2010. 29 novembre 2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010;la sentenza del Tar Lombardia 4 maggio 2011, n. 1176/011.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo n. 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;

- le previsioni di cui ai precedenti punti trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione n. 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione;
- il Consiglio di Stato, con la decisione n. 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia;
- il Tar Lombardia, con le sentenze n. 7359/2010 e n. 7360/2010 del 25 novembre 2010; n. 7381/2010 e n. 7382/2010 del 29 novembre 2010; n.1176/2011 del 4 maggio 2011, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso la deliberazione n. 79/07, ha ritenuto che le tutele definite dall'Autorità non soddisfino i predetti parametri; avverso tali pronunce l'Autorità, rispettivamente, con la deliberazione AGI 18/10 e con la deliberazione AGI 11/11, ha deciso di proporre appello;
- gli elementi di analisi della concorrenza del mercato della vendita risultano i medesimi di quelli presenti al momento dell'aggiornamento del primo, del secondo, del terzo e del quarto trimestre 2011, di cui rispettivamente alle deliberazioni ARG/gas 233/10, ARG/gas 31/11, ARG/gas 84/11 e ARG/gas 132/11, per cui si ritiene preferibile conformarsi all'indirizzo del supremo giudice amministrativo, anche in considerazione del fatto che il Tar Lombardia, nelle sentenze sopra citate, ha ritenuto corretta la scelta, allora assunta dall'Autorità, di orientare la propria azione in coerenza con le decisioni del Consiglio di Stato.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 5 del TIVG prevede che le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai propri clienti del servizio di tutela comprendano, tra l'altro, le seguenti componenti unitarie:
 - componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI;
 - componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$;
 - componente relativa al servizio di stoccaggio *QS*;
 - componente relativa agli oneri aggiuntivi *QOA*;
- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso *CCI*_t calcolata, nel trimestre tesimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) *QCI*, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- la deliberazione ARG/gas 77/11 ha modificato l'articolo 6, comma 2 del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2011 30 settembre 2012, il parametro QE_0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0.935;

- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012, è pari a 1,373;
- l'articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
 - a) *QTF_i*, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
 - b) *QTV_t*, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 9 del TIVG ha stabilito il valore che assume la componente di stoccaggio QS;
- l'articolo 11 del TIVG prevede che la componente relativa agli oneri aggiuntivi *QOA* comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - a) elemento CV^p pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
 - b) elemento CV^{FG} , pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione.

Considerato infine che:

- la deliberazione ARG/gas 178/11 ha approvato, con riferimento all'anno 2012, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto dal gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas;
- con la comunicazione SRG, l'impresa maggiore di trasporto ha trasmesso all'Autorità i dati di cui al comma 8.7 del TIVG;
- la deliberazione ARG/gas 106/11 ha approvato, con riferimento all'anno 2012, i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas;
- con la deliberazione ARG/com 201/11 l'Autorità ha previsto l'azzeramento degli elementi CV^I e CV^{FG} .

Ritenuto che sia:

- opportuno, al fine di evitare situazioni di incertezza per il sistema, garantire l'aggiornamento della componente CCI_t , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG;
- necessario, a tal fine, prevedere per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012 un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,435303 euro/GJ dell'elemento QE_t , pari a 0,016768 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;

- necessario, con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare:
 - la formula di calcolo della quota QTE^k di cui al comma 8.3 del TIVG, al fine di tener conto delle variazioni tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
 - per l'anno 2012:
 - a) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella n. 5;
 - b) i valori della percentuale λ riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
 - c) il valore della componente QT_{PSV}^{tut} relativa al servizio di trasporto fino al PSV, di cui al comma 8.4 del TIVG;
- necessario, con riferimento alla componente *QS* relativa al servizio di stoccaggio di cui all'articolo 9 del TIVG, aggiornarne il valore;
- necessario, con riferimento alla componente QOA relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedere l'azzeramento degli elementi CV^{r} e CV^{rG}

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2012 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG sono fissati nella <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2012 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, il valore dell'elemento *QTV_t*, di cui all'articolo 8 del TIVG è pari a 0,066636 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni al TIVG

- 3.1 A partire dall'1 gennaio 2012, il TIVG è modificato ed integrato nei termini sotto indicati:
 - a) al comma 8.3 la formula della quota QTE^k è sostituita dalla seguente:

"QTE
$$^{k} = 0,070249 \times \left(\frac{CP_{e}}{0.9} + \left(2,592592 \times CP_{e}^{stocc} + 1,813880 \times CP_{u}^{stocc}\right) + \frac{CP_{u}^{k} + CR_{r}^{k} + CM_{u}^{k}}{0.27}\right) + 25,641026 \times CV$$
"

- b) al comma 8.4:
 - le parole "fissata pari a 0,007999" sono sostituite dalle parole "fissata pari a 0,006546";

- le parole "fissata pari a 0,195937 (euro/GJ)" sono sostituite dalle parole "fissata pari a 0,193500 (euro/GJ)";
- b) al comma 9.1 le parole "pari a 0, 239092" sono sostituite dalle parole "pari a 0,271477";
- c) le Tabelle n. 2 e 5 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

Tabella n. 2 Componente relativa agli oneri aggiuntivi (*QOA*)

Elementi componente QOA	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012
Elemento φ								
Elemento CV	0,010439	0,010439	0,010439			0,000402	0,000402	
Elemento C_{CONR}	0,039564							
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788						
Elemento CV ^{FG}					0,000012	0,000012	0,000012	
Elemento CV ^{OS}							0,000717	0,000717

Tabella n. 5 Elemento *QTF*_i

Ambito tariffario	euro/GJ		
Ambito nord occidentale	0,891951		
Ambito nord orientale	0,799797		
Ambito centrale	0,811864		
Ambito centro-sud orientale	0,761382		
Ambito centro-sud occidentale	0,794605		
Ambito meridionale	0,686455		

Articolo 4 Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011 IL PRESIDENTE:

Guido Bortoni